

Statuto

Fondazione n+1 – per lo studio dei sistemi sociali ETS

ARTICOLO 1

È costituita, su iniziativa del signor MANFREDO Walter una Fondazione denominata:

“Fondazione n+1 - per lo studio dei sistemi sociali”.

La denominazione della Fondazione sarà automaticamente integrata dalla qualificazione di “Ente del Terzo Settore” e dall’acronimo “ETS” solo a seguito dell’iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2

La Fondazione opera esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte ed ha sede in Torino, via Francesco Rismondo n. 10.

Essa potrà trasferire la propria sede nell’ambito della Regione Piemonte.

Sedi secondarie ed uffici potranno essere istituiti nell’ambito del territorio della Regione Piemonte, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

La Fondazione non fa riferimento ad alcun organismo esterno, corrente, partito, sindacato, ente religioso o qualsivoglia struttura esistente. Essa persegue gli scopi specificati nel Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

La Fondazione non ha fini di lucro e dedica la propria attività alla “ricerca scientifica di particolare interesse sociale” e ha lo scopo di:

- conservare, ampliare ed elaborare il patrimonio archivistico e bibliotecario raccolto dal signor MANFREDO Walter;
- promuovere lo studio, la discussione, la formazione e l’aggiornamento nei settori delle scienze economiche e sociali;
- promuovere la ricerca riguardo ai sistemi sociali in ogni epoca, dalla preistoria ai modelli di società future, dalle utopie alla reale successione storica;
- promuovere la ricerca sulle tendenze reali della società attuale, con riferimento alla produzione di elementi anticipatori di futuro, compresi gli apporti della scienza e della tecnologia;
- promuovere la ricerca, lo studio, la discussione, la formazione e l’aggiornamento nei settori della politica, dell’economia, specialmente lo studio delle dinamiche di transizione di fase nella storia

(passaggio da una forma sociale alla successiva) con particolare riguardo alla fase in corso;

- promuovere la ricerca, lo studio, la conservazione e la tutela del patrimonio storico prodotto dalla “sinistra comunista italiana” dal 1911 al 1970 (l’interesse per il lavoro di questa corrente deriva dal fatto che essa ha anticipato di sessant’anni i risultati sociali cui è giunta una parte importante del mondo scientifico attuale);

la Fondazione non è un movimento sociale, ma un organismo che studia tali movimenti. Essa persegue le sue finalità attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia.

Con queste finalità, la Fondazione promuove la formazione dei giovani attraverso corsi di formazione e borse di studio, mettendo a disposizione di studiosi e ricercatori l’archivio storico e la biblioteca di cui dispone.

In armonia con il suo scopo, il gruppo di promotori e animatori della Fondazione sperimenta un insieme integrato di attività e coabitazione (co-housing e co-working) con il dichiarato intento di allargare tale esperienza.

ARTICOLO 5

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la loro costruzione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, scuole ed Università che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione e l’ambiente sociale esterno;
- erogare premi e borse di studio, nonché organizzare seminari e corsi nei settori d’interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di servizi e commercializzazione, anche con il ricorso al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
- raccogliere fondi necessari per finanziare le attività istituzionali anche mediante lo sfruttamento dei propri beni materiali ed immateriali;
- compiere tutte le altre attività connesse e/o ritenute utili per il raggiungimento degli scopi statuari.

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti del socio fondatore;
- dalla biblioteca;
- dalla disco-cineteca;
- dai dipinti e dai disegni della Collezione Aldo Ratti;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme previste dallo statuto sociale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici e privati, aziende, persone fisiche, associazioni e fondazioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, fermo restando lo scopo non lucrativo, nel chiaro perseguimento delle finalità della Fondazione;
- dai proventi realizzati dallo svolgimento di attività connesse a quella istituzionale fra le quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la commercializzazione di gadgets e materiale promozionale vario.

ARTICOLO 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per i fini istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti.

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione il cui presidente è nominato, a tempo indeterminato, in sede di atto costitutivo, nella persona del signor MANFREDO Walter, che resterà in carica fino a morte o dimissioni. Alla sua cessazione dalla carica il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina e durerà in carica tre esercizi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Alla scadenza dei tre esercizi i membri del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nominano il nuovo Consiglio di Amministrazione, scegliendone i membri tra i nominativi proposti dal Comitato Scientifico e determinandone il numero.

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per altri tre esercizi.

È fatto divieto di remunerazione delle cariche sociali salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'attività. Il componente del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede direttamente alla cooptazione di un nuovo consigliere.

ARTICOLO 10 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge tra i suoi membri il Presidente della Fondazione in caso di dimissioni o morte del Presidente in carica;
- nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- svolge le attività istituzionali, in tutte le forme descritte e definite dal presente statuto;
- approva le modifiche dello statuto;
- approva i regolamenti interni e le relative modifiche;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- approva i piani e i programmi della Fondazione, anche in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- approva l'alienazione e l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni, di legati, di liberalità in genere e di eredità;
- approva la dotazione organica del personale;
- delibera lo scioglimento della Fondazione qualora questa non possa più perseguire i suoi scopi e proporre la liquidazione della medesima provvedendo alla nomina del liquidatore;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione e all'utilizzo delle sue rendite;

Possono essere delegate specifiche competenze ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

I delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione sulle determinazioni assunte.

ARTICOLO 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il consiglio è convocato dal presidente mediante invio a tutti i consiglieri e all'Organo di Controllo, se nominato, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Si reputa comunque regolarmente costituito il consiglio di amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è legittimato a deliberare se alla riunione sono presenti due terzi dei consiglieri in carica.

Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La deliberazione di scioglimento della fondazione e di devoluzione dei beni dovrà essere adottata con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile.

Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni, redatti su apposito libro, sono sottoscritti da chi le ha presiedute e dal segretario.

ARTICOLO 12 – LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente ed agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

I rappresentanti legali della Fondazione hanno la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione e di revocarli.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone gli argomenti su cui è chiamato a deliberare. In particolare:

- propone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- propone i piani e i programmi delle attività istituzionali della Fondazione;
- propone i regolamenti interni;
- propone la dotazione organica del personale;
- assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla gestione del patrimonio della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare deliberazioni e compiere atti che rientrino nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo, poi, le deliberazioni alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ARTICOLO 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Presidente della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero dei componenti, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Dura in carica tre esercizi, i suoi membri sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra persone che abbiano acquisito particolari meriti in ambito artistico e culturale o che siano benefattori della Fondazione o che abbiano contribuito significativamente alla nascita e alla vita della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato dal presidente della Fondazione ed è presieduto dallo stesso; delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico:

- propone al Consiglio di Amministrazione in carica una rosa di nomi in numero doppio rispetto ai componenti il Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra persone di provata capacità e moralità;
- esprime pareri su:
 - coerenza, attinenza e armonizzazione dell'insieme dei materiali acquisiti o prodotti;
 - valutazione delle opere pubblicate;
 - valutazione delle opere concernenti le borse di studio.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della Fondazione è disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e dalla circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.

L'Organo di Controllo, composto da un solo membro, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per tre esercizi.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, il controllo contabile e compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alla legge.

L'Organo di Controllo potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 15 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei voti dei suoi componenti nomina un revisore legale dei conti quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il revisore legale dei conti dura in carica per tre esercizi.

ARTICOLO 16 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue nel caso in cui gli scopi per i quali è costituita siano esauriti o divengano impossibili in relazione ai mezzi disponibili.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con analoghe finalità, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito a diritti disponibili relativi al presente statuto, nonché tutte le controversie nei confronti di titolari di cariche sociali, o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere, saranno devolute ad arbitrato, con arbitro unico, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34 - 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, in conformità con il suddetto Regolamento.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste nel Codice civile italiano per le fondazioni riconosciute e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Testo dello Statuto vigente, allegato "A" all'atto a rogito del notaio Alessio Paradiso, rep. 31.357/16.824. Copia a scopo informativo: il testo con valore legale è quello depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.